

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 17 del 06/05/2016

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 7/2015 relativo alla società XXX SRL esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale XXX.

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di maggio alle ore 10,30, presso la sede del Co.Re.Com. in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile		X

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'accordo quadro tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 178 del 11.11.2010 con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde deleghe al Comitato regionale per le comunicazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*” che delega al Corecom Abruzzo l'esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-*

guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI i nuovi indirizzi e procedure operative per l’esercizio delle funzioni delegate da parte dei Corecom, adottate dall’Ufficio di Gabinetto dell’Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in data 26.04.2011;

VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: *“le indicazioni contenute nel manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall’Autorità, sono modificate come di seguito: a) campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 30% delle emittenti locali...; b) selezione del campione rimessa alla discrezionalità dei singoli Corecom sulla base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una sessione annuale per le macroaree tutela dei minori, della pubblicità e degli obblighi di programmazione, su 24 ore, e per sette giorni...”;*

RICHIAMATA la deliberazione del Corecom Abruzzo n. 5 del 20/01/2015 con la quale il detto Comitato, in adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della citata convenzione datata 01.04.2011, ha disposto di procedere al monitoraggio relativo all’anno 2015 di un campione di cinque emittenti televisive locali tra le quali anche tra le quali anche l’emittente “XXX”, fornita dalla società “XXX s.r.l.”, con sede legale in Chieti Scalo (CH);

CONSIDERATO che per una più efficiente ed efficace garanzia del servizio di monitoraggio suddetto, il Corecom Abruzzo, con determinazione dirigenziale n. 46 del 27/07/2015, ha realizzato in outsourcing le attività riguardanti l’analisi e la rilevazione dei dati delle trasmissioni televisive locali interessate dal detto monitoraggio secondo la normativa vigente, affidando il correlato servizio alla CARES - Cooperativa Analisi e Rilevazioni Economiche e Sociali s.c.r.l. con sede legale in Via Roma, 10 – Pavia;

VISTO il “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS;

RILEVATO che dall’attività di monitoraggio espletata d’ufficio dal Co.re.com. Abruzzo è emerso che, durante la settimana oggetto di verifica (dal 31/08/2015 al 06/09/2015), il servizio di media audiovisivo in ambito locale “XXX”, fornito dalla società XXX s.r.l. con sede legale in Chieti Scalo (CH), XXX, n. 374, ha messo in onda in data 04/09/2015, dalle ore 13.43.31 alle ore 13.43.33, durante il programma di approfondimento sportivo “XXX”, il logo della marca “Borghetti” senza la prevista segnalazione ottica o acustica, violando, in tal modo, l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP come modificata e contravvenendo altresì, per l’effetto, anche l’art. 37 comma 1, del D.Lgs. 177/05, come successivamente modificato dal D.Lgs. 44/10 e dal successivo D. Lgs. 120/12;

RICHIAMATA la relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 7/2015 e vista la proposta del 07/02/2016 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti – Ufficio Corecom Abruzzo, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di archiviazione del procedimento di vigilanza n. 7/2015 avviato nei confronti di XXX s.r.l., con sede legale XXX, n. 374 – Chieti Scalo (CH), fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale “XXX”, per carenza di presupposti procedurali;

DELIBERA

- di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell'art. 10 del "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, alla luce delle ragioni espresse nella relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 7/2015, l'archiviazione del predetto procedimento avviato nei confronti di XXX s.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale "XXX", per carenza dei presupposti di procedibilità;
- di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.